

Amministratore di sostegno

Descrizione dell'attività

Cos'è:



L'amministratore di sostegno tutela e aiuta chi, anche temporaneamente, non è autonomo e non può provvedere ai propri interessi a causa di una menomazione sia fisica che psichica ([Legge 09/01/2004, n. 6, art. 3, com. 1](#) [1]). L'amministratore di sostegno assiste le persone nell'affrontare problemi concreti e quotidiani, come investire somme di denaro e prestare consensi alle cure mediche.

L'amministratore di sostegno è nominato dal giudice tutelare e deve giurare di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza, tenendo conto dei bisogni del beneficiario. Può essere revocato se non è idoneo o se l'interessato non ne ha più bisogno.

La richiesta si effettua direttamente al Tribunale di competenza.

Informazioni sull'istanza

Iter del procedimento:

Il giudice tutelare nomina l'amministratore di sostegno **entro 60 giorni** dalla presentazione della richiesta ([Legge 09/01/2004, n. 6, art. 3, com. 1](#) [1]).

[Normativa di riferimento](#) [2]

Source URL: <https://lombardia.master.globogis.eu/amministratore-di-sostegno>

Links:

[1] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2004-01-09%3B6>

[2] <http://www.indicenormativa.it/norme/procedimenti?procedimento=Amministratore%20di%20sost>

egno&istituzione_parents=1&istituzione=